

superiore a L. 4 milioni, nel quale può essere quindi di compreso il debito in dipendenza del mutuo concesso dall'Istituto.

Si osserva però in proposito che le condizioni necessarie, per legge, perché il Ministero Agricoltura e Foreste possa concedere il primo dei suddetti contributi e cioè il contributo ordinario, di cui al citato R. D. L. 24 luglio 1930, n. 432, sono: che l'attuale mutuo venga trasformato in altro avente la durata di 25 anni e che il tasso d'interesse di tale nuovo mutuo non sia superiore al 6.50%.

Poiché il contributo anzidetto sarebbe corrisposto dallo Stato con decorrenza 1.° luglio 1931, il mutuo come sopra trasformato dovrebbe anche esso decorre da tale data.

Il Marchese Cipputi Schinola, facendo presenti le suddette concessioni governative, ha proposto quanto segue per la sistemazione del suo debito:

1°) di riportare all'originario importo di lire 2.200.000 il mutuo, e trasformarlo, ai fini suddetti, in altro mutuo ventinquennale al tasso d'interesse del 6.50%;

2°) di conteggiare su detta somma di L. 2.200.000 gli interessi del 5% dalla data di concessione del